



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
PER L'ANNO ACCADEMICO 2017/2018

1. ENTITÀ NUMERICA DELLE BORSE DI STUDIO

In conformità alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*" ed in particolare l'articolo 8 comma 5 che proroga l'applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 aprile 2001 sino all'adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di diritto allo studio, dalla Legge Regione Lombardia n. 33/2004, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, dalla Deliberazione Giunta Regionale lombarda n. X/6795 del 30 giugno 2017 e considerate le previsioni minime di finanziamento regionale per l'a.a. 2017/2018, allo stato disponibili, è bandito il presente concorso per il conferimento delle seguenti Borse di Studio agli studenti iscritti, per l'anno accademico 2017/2018, all'Università degli studi di Pavia.

- **n. 400** borse di studio per studenti iscritti per la prima volta per l'anno accademico 2017/2018 ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs.368/99), ai corsi di dottorato di ricerca se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449.
- **n. 900** borse di studio per studenti iscritti ad anni superiori al primo di tutti i corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004.
- **n. 40** integrazioni della borsa di studio, comprensive del rimborso delle spese di viaggio, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale assegnate nell'importo e con le modalità previste dall'art.10 del D.P.C.M del 9 aprile 2001.

Il numero complessivo delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale potrà essere elevato in base agli stanziamenti aggiuntivi che saranno successivamente assegnati dalla Regione Lombardia, dall'Università di Pavia, da eventuali Enti pubblici o privati e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

In esecuzione del Protocollo d'intesa 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MIUR, il presente bando recepisce i criteri volti ad una maggior valorizzazione del merito e dell'eccellenza per l'assegnazione dei benefici a concorso.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere per l'a.a. 2017/2018 all'Università degli Studi di Pavia:

1. per la prima volta a un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
2. a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
3. a un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99);
4. a un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Sono inoltre ammessi gli **studenti disabili**, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti a ulteriori due anni terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico.

Gli studenti non devono:

1. essere in possesso di un **titolo di studio di livello pari o superiore** al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2017/2018;
2. **beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.**

3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono:

- **risultare regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Pavia per l'anno accademico 2017/2018 alla data del 30 novembre 2017,**
- essere in possesso dei **requisiti di merito, comprendenti la regolarità accademica, e di reddito** di seguito specificati.

Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno dei corsi di laurea magistrale se non già regolarmente iscritti devono risultare "iscritti sotto condizione" alla data del 30 novembre 2017 e perfezionare la propria iscrizione entro i termini e alle condizioni previste dai vigenti regolamenti dell'Università degli Studi di Pavia.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

3.1 REQUISITI DI MERITO

3.1.1 REGOLARITÀ ACCADEMICA¹

Per ottenere l' idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati.

Sono dunque esclusi dalla graduatoria per l' assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell' anno accademico 2017/2018:

1. rinnovano l' iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
2. sono iscritti ripetenti intermedi;
3. effettuano un passaggio di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
4. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell' iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire **dall' anno di prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e agli iscritti a qualunque anno di corso del dottorato o della scuola di specializzazione.

*Per **prima immatricolazione assoluta** si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell' a.a. 2017/2018) in qualunque Università italiana, per la cui ammissione sia stato richiesto il medesimo titolo di studio necessario per l' ammissione/iscrizione al corso di studi frequentato nell' a.a. 2017/2018, indipendentemente dall' esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorso dall' evento.*

¹ **SCOLARITÀ PRE-UNIVERSITARIA PER STUDI ALL' ESTERO**

La regolarità accademica di cui al punto 3.1.1 subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o un corso di laurea magistrale a ciclo unico e che hanno conseguito un diploma scolastico all' estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni. Tali studenti per potersi iscrivere ad un Ateneo dell' Unione Europea devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d' origine. Questi anni di iscrizione universitaria NON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto precedente, solo se pari al numero di anni mancanti per arrivare a 12.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

3.1.2 REQUISITI DI MERITO - STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

- a) Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico: aver conseguito la **maturità con voto di diploma non inferiore a 70/100²** e risultare regolarmente iscritti;
- b) per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale: risultare regolarmente iscritti o iscritti “sotto condizione” e aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti formativi;
- c) per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di specializzazione (esclusa l'area medica), di dottorato di ricerca: risultare regolarmente iscritti;
- d) per gli iscritti per la prima volta al primo anno del corso di specializzazione per le Professioni Legali: aver conseguito un punteggio di ammissione alla Scuola non inferiore a 42/60.

I requisiti di merito innanzi specificati sono richiesti al fine dell'inserimento nella graduatoria degli idonei al percepimento della borsa di studio; gli studenti che risulteranno idonei dovranno maturare durante l'a.a. 2017/2018, entro i termini previsti dal bando, un numero minimo di crediti formativi (previsti dall'Allegato B del presente bando) per il mantenimento dell'idoneità.

Specificatamente, per gli studenti iscritti ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o ad un corso di laurea magistrale:

- studente beneficiario della borsa di studio (primi 400 studenti): conseguimento dei crediti formativi minimi previsti dall'Allegato B entro il 10 agosto 2018 per il riconoscimento dell'esigibilità dell'intera borsa di studio (liquidazione della quota in denaro della borsa di studio e conferma della fruizione della quota in servizi composta da quota pasto, eventuale quota alloggio, tasse universitarie);
- studente beneficiario ma privo alla data del 10 agosto 2018 dei crediti previsti per l'esigibilità della borsa: conseguimento entro il 30 novembre 2018 dei crediti formativi minimi di cui all'Allegato B per la conferma della sola fruizione della quota in servizi della borsa (quota pasto, eventuale quota alloggio, tasse universitarie);
- studente idoneo e non beneficiario di borsa di studio: conseguimento entro il 30 novembre 2018 dei crediti formativi minimi previsti dall'Allegato B per la conferma dell'idoneità (fruizione per l'anno 2018 di un pasto in 1° fascia ed esenzione dal pagamento delle tasse universitarie).

N.B. Uno studente “idoneo e non beneficiario” della borsa di studio alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva (in graduatoria oltre il 400° posto) può diventare “beneficiario” a seguito di eventuali ampliamenti del numero degli assegnatari la borsa di studio; in quanto “beneficiario” per il riconoscimento dell'esigibilità dell'intera borsa deve ottenere entro il 10 agosto 2018 il numero dei crediti formativi minimi previsti dall'Allegato B.

Per gli studenti frequentanti un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione la conferma d'idoneità avverrà con la verifica della regolare iscrizione al secondo anno di corso.

² I titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini stranieri verranno valutati applicando le formule matematiche fornite dal MIUR con nota del 4 giugno 2007.



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

3.1.3 REQUISITI DI MERITO STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

- a) Per gli iscritti agli anni successivi al primo ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270: aver conseguito, **entro il 10 agosto 2017**, oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, **il numero di crediti indicato nell'allegato A** al presente bando, previsti dall'ultimo piano di studi approvato³;
- b) per gli iscritti al secondo o terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca: risultare regolarmente iscritti;
- c) per gli iscritti al secondo anno del corso di Specializzazione per le Professioni Legali: aver conseguito una media pari o superiore a 21/30 nelle prove in aula svolte nel corso del primo anno, con inclusione delle prove finali.



N.B. Ai fini del possesso del requisito di merito, determinato dal raggiungimento entro una specifica data dei crediti formativi universitari (CFU) minimi richiesti, vengono considerati esclusivamente gli esami registrati nel "Libretto" dello studente, consultabile on line nell'Area Riservata sul sito dell'Università, riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio ed inseriti nell'ultimo piano di studi approvato conclusi con il conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) e della votazione definitiva. Sono validi ai fini del computo dei CFU anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non sono valutati gli esami soprannumerari rispetto il piano di studi dello studente; non sono valutati altresì i CFU riferiti a esami convalidati (riconosciuti eventualmente allo studente al momento dell'iscrizione) derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità nella regolarità di corso. Nel caso di corsi composti da più moduli, non si terrà conto delle prove in cui gli stessi sono articolati e della eventuale votazione non registrata ufficialmente nel "Libretto" on line.



È responsabilità del candidato verificare che nel proprio "Libretto", consultabile attraverso l'Area Riservata sul sito dell'Università, risultino registrati tutti gli insegnamenti sostenuti (previsti dall'ultimo piano di studi approvato). Sarà inoltre responsabilità del candidato, nel proprio interesse, segnalare all'EDiSU in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, eventuali registrazioni mancanti o situazioni di "attività in attesa di approvazione delibera".

³ EDiSU, sentita l'Università, considera validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini in area medica, farmaceutica e psicologica svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2017 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2017.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Medicina e Chirurgia in Lingua inglese l'EDiSU considera valido l'esito degli insegnamenti di Fisiologia, Living Molecules, Structure of the body svolti successivamente alla data del 10 agosto 2017 purché l'esito del medesimo sia acquisito entro il 30 settembre 2017.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dispongono di un **bonus** da utilizzare, una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del **bonus** è **differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo**. In particolare, il **bonus** ammonta a complessivi:

- | | |
|-------------------|--|
| 5 crediti | se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico; |
| 12 crediti | se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico; |
| 15 crediti | se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi. |

Il bonus può essere utilizzato una sola volta nell'arco della carriera universitaria e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. Il bonus non si applica per la verifica del conseguimento del merito (CFU maturati durante l'a.a. 2017/2018) per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale.

3.1.4 REQUISITI DI MERITO PER STUDENTI DISABILI

Per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti **requisiti di merito che potranno discostarsi fino a un massimo del 40% da quelli indicati nelle tabelle allegate al bando**. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato del Rettore dell'Università all'integrazione degli studenti disabili.

3.2 REQUISITI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013, come modificato dalla Legge 89/2016, e dei decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e del 29 dicembre 2015, sono valutate sulla base dei valori dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto universitario** (ISEE UNI) e dell'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente** (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza alla data di presentazione della domanda.

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio **per l'anno 2017** devono avere:

- un indicatore della **situazione economica equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario NON SUPERIORE a € 23.000,00=**
- un **indicatore della situazione patrimoniale equivalente** (ISPE = ISP del nucleo familiare / coefficiente scala equivalenza) **NON SUPERIORE a € 50.000,00=**



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

3.2.1 STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI IN ITALIA

 **I valori di tali indicatori (ISEE UNI, ISP e coefficiente equivalenza) sono contenuti nell'Attestazione ISEE 2017 che viene rilasciata dall'INPS entro sette/ dieci giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), completa e corredata di tutti i dati necessari al fine del calcolo dell'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.**

Per poter presentare domanda ad EDiSU per l'assegnazione di borsa di studio gli studenti, italiani o stranieri residenti in Italia, con redditi e patrimoni in Italia devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro e non oltre il 30 settembre 2017 richiedendo il rilascio dell'Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve contenere i redditi prodotti nell'anno 2015 da ciascun componente il nucleo familiare di appartenenza dello studente, del patrimonio mobiliare e immobiliare 2016 posseduto da ciascuno degli stessi, nonché da spese e franchigie riferite al 2016 (per ulteriori informazioni consultare le istruzioni ISEE presenti nel sito dell'INPS).

Per la compilazione e la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica lo studente può rivolgersi direttamente all'INPS (presso la sede competente per territorio o in via telematica collegandosi al sito www.inps.it e utilizzando il PIN dispositivo) oppure ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l'Inps o, previa prenotazione, allo "Sportello fiscale" attivato presso le Segreterie Studenti dell'Università di Pavia (via Sant'Agostino e via Ferrata) in convenzione con alcuni CAF locali e messo anche a disposizione degli studenti interessati ad ottenere il calcolo ISEE per finalità legate alla richiesta di benefici erogati da EDiSU.

È responsabilità dell'interessato verificare che l'Attestazione ISEE 2017 indicata ad EDiSU:

- contenga il valore dell'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. **EDiSU ai fini della redazione della graduatoria definitiva non riterrà validi, indicatori riferiti all'ISEE ordinario.** Se dunque uno studente presente nella graduatoria provvisoria come "sospeso – ISEE ordinario" non indichi ad EDiSU, entro i termini previsti per la presentazione di istanze di revisione, un nuovo "protocollo INPS" riferito ad un'Attestazione ISEE 2017 con l'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario verrà escluso dal concorso.
- **non riporti annotazioni riferite ad omissioni o difformità** rilevate dall'Inps confrontando i dati autodichiarati presenti nella DSU e quanto emerso dalle banche dati Inps e dell'Agenzia delle Entrate (sistema informativo anagrafe tributaria, archivio dei rapporti con operatori finanziari). **EDiSU ai fini della redazione della graduatoria definitiva non riterrà validi ISEE contenenti annotazioni per**



EDiSU ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA

omissioni o difformità. Se dunque uno studente presente nella graduatoria provvisoria come “**sospeso – ISEE con annotazioni**” non fornisca ad EDiSU, entro i termini previsti per la presentazione di istanze di revisione, un nuovo “protocollo INPS” riferito ad un’Attestazione ISEE 2017 priva di annotazioni *oppure* presenti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) verrà escluso dal concorso. EDiSU per l’effettuazione delle verifiche sulla documentazione integrativa si potrà avvalere dei soggetti preposti alle verifiche fiscali.

Nucleo familiare di riferimento dello studente universitario

Il nucleo familiare di riferimento è quello rilevabile alla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai fini del calcolo dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto universitario il nucleo familiare di appartenenza dello studente universitario, residente con i genitori, è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e rilevabile alla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.⁴

Qualora lo studente non conviva anagraficamente con i genitori ma non risulti “indipendente” (cioè non abbia autonomia economica come successivamente definito), ai fini del calcolo ISEE per prestazioni agevolate per diritto allo studio universitario viene considerato facente parte del nucleo dei genitori.⁵

Se i genitori dello studente richiedente non sono conviventi tra loro fanno comunque parte dello stesso nucleo familiare ai fini della determinazione del calcolo ISEE per il diritto allo studio universitario del figlio ad eccezione dei casi di cui all’art. 3 comma 3

⁴ A titolo esemplificativo, il nucleo familiare è composto, con riferimento alla data di presentazione della domanda, da:

- studente richiedente;
- genitori del richiedente - se coniugati tra loro e non legalmente separati o divorziati, *oppure* se non coniugati tra loro ma conviventi - e i figli fiscalmente a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione, o che aveva fiscalmente a carico, al 100%, lo studente nell’ anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone nello stato di famiglia del genitore);
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela. Unica eccezione è costituita da soggetti maggiorenni non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- eventuali soggetti minorenni in affidamento preadottivo ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

⁵ Lo studente universitario non convivente con i genitori e non “indipendente” (cioè non dotato singolarmente di autonomia economica) se risulta essere coniugato farà riferimento ai fini del calcolo ISEE al nuovo nucleo familiare costituito con il marito / moglie qualora le condizioni di “studente indipendente” previste dal bando siano soddisfatte tenendo anche in considerazione il reddito del coniuge. In caso contrario, lo studente dovrà essere integrato nel nucleo familiare d’ origine (genitori) , senza il coniuge.



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

del DPCM 159/2013, se coniugati, o dei casi di cui all'art. 7 comma 1 del medesimo DPCM, se non coniugati.⁶

Nucleo familiare del dottorando universitario

Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca può essere formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni e maggiorenni, se a carico e anche se non conviventi (“*nucleo ristretto*”, senza altri soggetti conviventi anagraficamente), *oppure*, se più favorevole per il richiedente, quello costruito secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 (tutti i soggetti presenti nello stato di famiglia alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Studente indipendente

Ai fini della valutazione delle condizioni economiche e del calcolo dell'ISEE per il diritto allo studio universitario, lo Studente si definisce “indipendente” (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti requisiti di residenza e di reddito:

- **residenza**, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- **redditi propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, **fiscalmente dichiarati da almeno due anni**, non inferiori a €. **6.500,00** annui.

Qualora non si verifichino **entrambe** le situazioni sopra richiamate – debitamente documentate per tutti gli anni di riferimento a richiesta di EDiSU – lo studente non potrà essere considerato indipendente e pertanto si terrà conto della situazione economica, reddituale e patrimoniale, sua e della famiglia di riferimento.

⁶ Il genitore dello studente richiedente, non convivente, non coniugato con l' altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, non fa mai parte del nucleo ISEE di riferimento per prestazioni agevolate per il diritto allo studio del figlio quando:

- a. è stato escluso dalla potestà genitoriale o è stato allontanato dalla residenza familiare (art. 333 c.c.);
- b. è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall' autorità giudiziaria;
- c. risulti accertato “in sede giudiziale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la sua estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici” .

Qualora non ricorra una delle situazioni innanzi indicate (a. ÷ c.), il genitore , non convivente nel nucleo familiare di riferimento dello studente e non coniugato con l' altro genitore, viene considerato nel nucleo di riferimento del figlio studente come componente “aggiuntiva” se:

- d. risulti coniugato con persona diversa dall' altro genitore, *e/o*
- e. risulti avere figli con persona diversa dall' altro genitore;

in caso contrario (non ricorre alcuna condizione a. ÷ e.) il genitore non convivente non coniugato viene aggregato (considerato “per intero”) come componente del nucleo di riferimento del figlio universitario.



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di € 6.500,00 si intendono ragguanti anche considerando i redditi del coniuge.

3.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ALL'ESTERO (studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero o studenti italiani residenti all'estero)

Come indicato dall'art. 8 comma 5 del D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 e in applicazione dell'art. 5 comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, **la condizione economica degli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero** calcolato come somma dei redditi percepiti all'estero da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei **patrimoni** (mobiliari e immobiliari) posseduti all'estero da ciascuno degli stessi e rapportando il risultato al coefficiente della scala di equivalenza determinato dal numero dei componenti dello stesso nucleo familiare di riferimento dello studente.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e per gli studenti italiani residenti all'estero è valutata sulla base del tasso di cambio medio dell'anno di riferimento⁹ corretto in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto¹⁰, analogamente a quanto previsto dall'Università degli Studi di Pavia, al fine di aumentare l'equità complessiva del sistema di contribuzione.

I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella allegata al presente bando.

Le indicazioni fornite al punto 3.2.1 relative all'individuazione del nucleo familiare di uno studente universitario o di un dottorando, nonché alla condizione di studente "indipendente" sono valide anche per gli studenti con redditi e patrimoni all'estero.



Tutti gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e gli studenti italiani residenti all'estero, per dare modo ad EDiSU di calcolare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, devono presentare in originale certificazione che attesti in modo ufficiale:

- la composizione del nucleo familiare d'origine;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel 2016 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare,

⁹ Il tasso di cambio medio non è applicato agli studenti con redditi e patrimoni in paesi dell' Unione Europea appartenenti all' AREA EURO.

¹⁰ La correzione verrà effettuata applicando il coefficiente di correzione di cui all' allegato C del presente bando.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

- gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2016, con specificata la relativa superficie in metri quadri;
- il patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2016.



Tale certificazione deve essere **rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, legalizzata¹² dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.**

Per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite apostille.

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, *in alternativa* può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti redatta in lingua italiana e legalizzata¹³ dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia deve fare espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine e deve riportare:

- la composizione del nucleo familiare d'origine;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel 2016 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare,
- gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2016, con specificata la relativa superficie in metri quadri,
- il patrimonio mobiliare disponibile all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2016.

NON è accettata alcuna forma di autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione giurata relativa ai redditi e/o patrimoni esteri; se presentata non verrà valutata.

Per gli **studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri** (specificati con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri D.M. 09/06/2017 n. 1455) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel

¹² La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).

¹³ La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

paese d'origine, o delle Autorità diplomatiche del paese d'origine presenti in Italia, che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'Ente certificatore si impegna ad effettuare il pagamento della retta del collegio per conto dello studente qualora lo studente non provveda a tale pagamento.

Gli **studenti apolidi o rifugiati politici** sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, perché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da certificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani (attestazione ISEE).

Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Tale documentazione va allegata come documento informatico (upload) alla domanda on line e successivamente presentata agli sportelli EDiSU.

In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.824,91 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia in base al **D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.**

Lo studente straniero che risiede con la famiglia in Italia, senza redditi e patrimoni all'estero, è equiparato agli studenti italiani a tutti gli effetti. Ai fini della determinazione della condizione economica deve ottenere l'Attestazione ISEE (per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica da presentare presso un CAF o direttamente all'INPS.

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

La domanda per l'ammissione al concorso deve essere presentata unicamente on line compilando una procedura informatizzata disponibile accedendo al sito istituzionale EDiSU Pavia (www.edisu.pv.it) nell'area "Servizi on line allo Studente" secondo le



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

modalità reperibili sul sito al link: <http://www.edisu.pv.it/index.php?page=richiesta-benefici>

Dopo aver inserito correttamente tutti i dati richiesti, la domanda on line **deve essere CONFERMATA entro e non oltre sabato 30 settembre 2017**, a EDiSU Pavia.

EDiSU Pavia non riterrà ammissibili alla partecipazione al concorso le domande pervenute secondo modalità non previste dal bando e comunque “confermate” nella procedura on line oltre la scadenza indicata.



IMPORTANTE per studenti con reddito e patrimonio in Italia tenuti alla presentazione dell'Attestazione ISEE

Tutti gli studenti tenuti alla presentazione dell'ISEE 2017 per il diritto allo studio universitario (italiani e stranieri con redditi e/o patrimoni in Italia) per poter inoltrare ad EDiSU la domanda di ammissione al concorso dovranno indicare tassativamente:

- numero “**protocollo INPS**” presente nell'attestazione ISEE 2017 contenente l'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del richiedente il beneficio, *oppure*
- numero “**protocollo CAF**” che si trova nella ricevuta attestante la presentazione entro il 30 settembre 2017 della Dichiarazione Sostitutiva Unica 2017 presso l'INPS, CAF o altro soggetto abilitato al rilascio dell'Attestazione “ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” riferito al soggetto richiedente il beneficio.

Subito dopo l'inoltro della domanda e comunque non appena verrà acquisita l'attestazione ISEE, **tutti gli studenti dovranno completare la sezione “Redditi – ISEE 2017” presente nella propria area “Servizi on line allo Studente” nel sito EDiSU fornendo il numero “protocollo INPS” dell'attestazione ISEE 2017** (nonché i dati relativi ad eventuali borse di studio percepite in anni precedenti).

Attraverso il “protocollo INPS” dell'attestazione ISEE 2017 EDiSU procederà al recupero telematico dei dati nella banca dati ISEE dell'INPS.

La mancata indicazione nella domanda di ammissione o nella sezione “Redditi – ISEE 2017” dei dati necessari alla verifica dei requisiti di merito e di reddito indicati dal presente bando, incluso il numero corretto del protocollo INPS dell'attestazione ISEE 2017 contenente l'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio. Lo studente escluso dalla graduatoria provvisoria potrà presentare istanza di revisione nei termini prescritti dal presente bando allegando l'Attestazione Isee 2017 al ricorso e indicando il numero corretto di protocollo nella sezione “Redditi – ISEE 2017” nell'area “Servizi on line allo Studente”. Decorso inutilmente tale termine, lo studente sarà escluso dal concorso.



IMPORTANTE per studenti con reddito e patrimonio all'estero

Gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e gli studenti italiani residenti all'estero **potranno “confermare” la domanda on line solo dopo aver**



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

allegato come documenti informatici tutte le certificazioni indicate all'art. 3.2.2 del presente bando necessarie alla valutazione della condizione economica e patrimoniale (upload di tutta la documentazione richiesta relativa alla composizione del nucleo familiare residente all'estero, ai redditi prodotti e ai patrimoni posseduti all'estero **nella sezione "Documentazione estera" presente nell'area "Servizi on line allo Studente"**).

La stessa documentazione indicata all'art. 3.2.2 entro il 2 ottobre 2017 dovrà essere presentata in originale a EDiSU o direttamente agli sportelli (via Calatafimi 11 – Pavia) o spedita entro la stessa data a: EDiSU – ufficio Benefici Economici, via Calatafimi 11, 27100 Pavia, Italy.

La responsabilità del recapito di tale documentazione originale è a carico dello studente.

La mancata presentazione in originale di tutte le certificazioni di cui al punto 3.2.2 comporta l'esclusione dalla graduatoria per impossibilità di verificare i requisiti reddituali e patrimoniali necessari per l'ammissione. Lo studente escluso dalla graduatoria provvisoria in quanto la documentazione già prodotta in originale ad EDiSU entro il 2 ottobre 2017 non è risultata essere completa potrà presentare istanza di revisione nei termini prescritti dal presente bando presentando in originale, a completamento della precedente, le ulteriori certificazioni richieste. Decorso tale termine, lo studente sarà escluso dal concorso.



Tutti gli studenti sono tenuti a comunicare a EDiSU, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile, variazione della condizione economico/patrimoniale, percepimento altra borsa di studio non cumulabile, ecc.).

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

5. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia reddituale, corrispondente all'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

FASCE REDDITUALI:

Fasce ISEE	Valore ISEE	
1° fascia reddituale	da € 0,00	a € 14.420,31
2° fascia reddituale	da € 14.420,32	a € 17.709,34
3° fascia reddituale	da € 17.709,35	a € 23.000,00



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

PROVENIENZA GEOGRAFICA:

- **Studente in sede (IS):** residente nel comune sede del corso di studio, in un comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge Regione Lombardia 6/2012. L'elenco dei comuni "in sede" costituisce l'Allegato D del presente bando.
- **Studente pendolare (PE):** studente residente in comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato, con mezzi pubblici, con tempi di percorrenza, pari o inferiori a 90 minuti.
Per l'identificazione dei Comuni di provenienza degli studenti "pendolari" Edisu Pavia si è avvalso del sito della Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it>, calcolando, alla data di approvazione del bando, i tempi di percorrenza nella fascia oraria antimeridiana 7.00 /9.00 tra le sede municipali del comune di residenza e del comune sede del corso frequentato (Pavia o Cremona). L'elenco dei comuni "pendolari" costituisce l'Allegato E del presente bando.
- **Studente fuori sede (FS):** studente residente in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato, con mezzi pubblici, con tempi di percorrenza, pari o inferiori a 90 minuti e che dimostri ad EDISU, come di seguito specificato, che per tale motivo prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Disporre di un "alloggio a titolo oneroso" significa che debba esistere:

- un contratto di locazione intestato allo studente o ad un genitore, valevole per almeno 10 mesi riferiti all'a.a. 2017/2018, e la relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate *oppure*
- certificazione del collegio o convitto privato (per collegi non gestiti da EDiSU Pavia) da cui risulta che lo studente è ospite a titolo oneroso della struttura residenziale per l'a.a. 2017/2018.



Tutti gli studenti provenienti da comuni "fuori sede", risulteranno nella graduatoria definitiva nella condizione di "fuori sede" solo se presenteranno ad EDISU entro e non oltre il 30 novembre 2017 la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio a titolo oneroso per l'a.a. 2017/2018.



La presentazione ad EDiSU del contratto di locazione e della relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate o della certificazione del collegio privato deve avvenire mediante l'inserimento della documentazione richiesta come documento informatico (upload) nella sezione "Invio documenti elettronici" presente nell'area "Servizi on line allo studente" (sito: www.edisu.pv.it)

In assenza della presentazione di tale documentazione entro il 30 novembre 2017 gli studenti, sebbene residenti in comuni classificati "fuori sede", saranno considerati "pendolari".



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Gli studenti stranieri saranno comunque considerati “fuori sede” indipendentemente dal luogo di residenza in Italia ad eccezione dei casi in cui:

- anche il nucleo familiare dello studente risiede in Italia,
- lo studente straniero costituisca in Italia un nucleo familiare autonomo, diverso e indipendente economicamente rispetto a quello di origine.

Ove ricorrano tali situazioni, gli studenti stranieri sono equiparati agli italiani e dovranno presentare documentazione a dimostrazione della disponibilità a titolo oneroso di un alloggio presso la sede del corso frequentato (diverso da quello della famiglia residente in Italia).

Lo studente che nell'a.a. 2017/2018 si troverà all'estero per partecipare ad un programma di mobilità internazionale sarà considerato “fuori sede” tenuto conto del luogo in cui risiede in Italia e della sede universitaria del corso frequentato. In tal caso lo studente “fuori sede” dovrà presentare ad EDiSU una certificazione dell'Università di Pavia attestante la Sua partecipazione ad un programma di mobilità internazionale. Qualora la mobilità abbia durata inferiore a 10 mesi, lo studente dovrà consegnare anche copia del contratto di locazione stipulato in Italia (o analoga documentazione) a dimostrazione della disponibilità di un alloggio a titolo oneroso per complessivi 10 mesi per l'a.a. 2017/2018.

AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

studente in sede:

1° fascia reddituale	€ 1.954,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.646,00
2° fascia reddituale	€ 1.503,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.195,00
3° fascia reddituale	€ 1.188,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.880,00

studente pendolare:

1° fascia reddituale	€ 2.155,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.847,00
2° fascia reddituale	€ 1.702,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.394,00
3° fascia reddituale	€ 1.384,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.076,00



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

studente fuori sede: residente in comuni “fuori sede” e ospite di collegi o alloggi pubblici o privati per almeno 10 mesi durante l’a.a. 2017/2018

1° fascia reddituale	€ 4.447,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00
2° fascia reddituale	€ 3.876,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00
3° fascia reddituale	€ 3.328,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00

studente fuori sede vincitore di posto alunna/o presso collegi o residenze gestiti dall'EDiSU di Pavia: residente in comuni “fuori sede” e ospite di collegi EDiSU almeno 10 mesi durante l’a.a. 2017/2018

1° fascia reddituale	€ 2.106,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00
2° fascia reddituale	€ 1.535,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00
3° fascia reddituale	€ 987,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00.

Tutti **gli importi di cui sopra si intendono dimezzati**, così come i relativi servizi gratuiti, **per gli studenti**, iscritti ai corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del D.M. 270/2004, **che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare con riferimento all'anno di immatricolazione** (studente iscritto nell'anno 2017/2018 come ripetente per la prima volta all'ultimo anno di corso regolare, “primo anno fuori corso”).

SERVIZIO RISTORAZIONE

Gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo, idonei per il conferimento della borsa di studio, in quanto in possesso dei requisiti di reddito e di merito, che non ottengono il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, **usufruiscono gratuitamente di un pasto giornaliero dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017** presso le strutture di ristorazione di EDiSU nei giorni di apertura.

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio, risultati **idonei, ma non beneficiari**, per l'esaurimento dei fondi, **fruiranno del pasto giornaliero mediante il pagamento della tariffa minima** prevista per gli studenti appartenenti alla 1° fascia reddituale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 presso le strutture di ristorazione di EDiSU nei giorni di apertura.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso, fatti salvi eventuali periodi di studio



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

trascorsi all'estero debitamente documentati, studenti ospiti presso collegi privati aventi retta integrata al pasto. Tale rimborso deve essere richiesto tassativamente entro il 31 gennaio 2018.

Nessun rimborso invece è previsto per i pasti non fruiti dagli studenti idonei non beneficiari.

6. INTEGRAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

a) Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di **€ 2.746,00** per studenti considerati in sede, di **€ 3.908,00** per studenti considerati pendolari e **€ 7.157,00** per studenti considerati fuori sede. Tale integrazione, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

b) Mobilità internazionale

La richiesta di poter beneficiare dell'integrazione per mobilità internazionale va presentata contestualmente alla domanda per l'assegnazione della borsa di studio.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2017/2018 e gli idonei non beneficiari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo è pari a **€ 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero**, sino ad un **massimo di dieci mesi**. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Università di Pavia. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'EDiSU è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al **rimborso delle spese di viaggio** di andata e ritorno per un importo sino a **€ 150,00** per i paesi europei e a **€ 500,00** per i paesi extraeuropei.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Si specifica che gli importi di cui sopra si intendono dimezzati per gli studenti che sono iscritti all'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare con riferimento all'anno di immatricolazione (studente iscritto nell'anno 2017/2018 come ripetente per la prima volta all'ultimo anno di corso regolare, "primo anno fuori corso").

L'assegnazione dell'integrazione per mobilità internazionale avverrà al termine dell'anno



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

accademico 2017/2018 e comunque dopo che l'Ufficio competente in materia di scambi internazionali dell'Università di Pavia trasmetterà ad EDiSU gli elenchi definitivi degli studenti coinvolti in programmi di studio/ stage all'estero che hanno assolto agli obblighi derivanti dalla partecipazione agli stessi.



I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati:

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2017) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** del nucleo familiare dello studente rapportato al limite di € **23.000,00** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{I.S.E.E. dir. studio univ. studente}}{23.000,00} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo anno di tutti i corsi di studio

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo ottenuto dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il **10 agosto 2017** e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:

- 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti,
- 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il *bonus* e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% se inseriti in una delle graduatorie di idoneità hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero delle borse bandite.

Si ricorda che è responsabilità del candidato verificare che nel proprio "Libretto", consultabile attraverso l'Area Riservata sul sito dell'Università, risultino registrati tutti gli insegnamenti sostenuti (previsti dall'ultimo piano di studi approvato). Sarà inoltre responsabilità del candidato, nel proprio interesse, segnalare all'EDiSU in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, eventuali registrazioni mancanti o situazioni di "attività in attesa di approvazione delibera".

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

Il punteggio relativo ai **crediti formativi** dei corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004 conseguiti entro il **10 agosto 2016** è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times \frac{600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla **votazione media** degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Votazione media studente} - \text{Votazione minima}) \times \frac{400}{(\text{Votazione massima} - \text{Votazione minima})}$$

Si specifica che "30 e lode" è conteggiato come "30" e che votazioni di "idoneità" non entrano nel calcolo della media.



AVVERTENZA

Se il terzo giorno antecedente la formulazione della graduatoria provvisoria non fosse stato fornito da parte dello studente il numero corretto del "protocollo INPS" relativo alla propria attestazione ISEE 2017 contenente l'indicatore per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario lo studente risulterà NON idoneo.

Se dopo la formulazione della graduatoria provvisoria ed entro i termini previsti per la presentazione di istanze di revisione (15 giorni dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria) lo studente si accorgesse che la propria esclusione dalle graduatorie di idoneità dipendesse dalla mancata indicazione o dall'indicazione non corretta del numero di protocollo INPS relativo alla propria attestazione ISEE 2017, contenente l'indicatore riferito a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, **potrà presentare agli uffici EDiSU (via Calatafimi 11 - 27100 Pavia) istanza scritta di revisione dei "requisiti reddituali", allegando l'Attestazione Isee 2017, per la ridefinizione della propria situazione riferita all'appartenenza nella graduatoria. Entro**



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

*la medesima scadenza lo studente dovrà indicare il numero corretto di “protocollo INPS” nella sezione “Redditi – ISEE 2017” nell’area “Servizi on line allo Studente”.
Trascorso tale termine, lo studente sarà escluso dal concorso.*

**8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED
EVENTUALE PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI REVISIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE**

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il 31 ottobre 2017 mediante pubblicazione nel sito dell’Ente (www.edisu.pv.it) e l’affissione delle stesse presso la sede EDiSU dell’Ufficio Benefici Economici di via Calatafimi, 11 a Pavia.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate in forma scritta all’EDiSU di Pavia entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L’istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’ufficio EDiSU competente e deve essere corredata, a pena di irricevibilità, da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell’istante.

L’esito dell’istanza di revisione della graduatoria provvisoria sarà notificato agli interessati all’indirizzo email indicato nel ricorso e all’email di ateneo e, se accolto, produrrà effetti nella graduatoria definitiva.

Le graduatorie definitive sono rese note agli interessati entro il 30 dicembre 2017 mediante pubblicazione nel sito dell’Ente (www.edisu.pv.it) e l’affissione delle stesse presso la sede EDiSU dell’Ufficio Benefici Economici di via Calatafimi, 11 a Pavia.

La decisione definitiva di non attribuzione della Borsa di Studio potrà essere impugnata presso gli organismi competenti (TAR, Consiglio di Stato) nei termini previsti dalla normativa vigente.

**9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI
PAGAMENTO - REVOCHE**

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando.

In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L’assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore generale della direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n.21650.



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

a) Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi

Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al primo anno di tutti i corsi:

- la **prima rata della borsa di studio verrà erogata in servizi** (accesso gratuito alle mense dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e posto letto gratuito per l'a.a. 2017/2018, qualora lo studente risulti vincitore di posto alloggio nei collegi EDiSU in qualità di studente “fuori sede”).
- la **seconda rata, corrispondente alla somma in denaro della borsa di studio**, verrà erogata nel momento in cui si verificherà che **lo studente abbia conseguito, entro il termine massimo del 10 agosto 2018, almeno il numero di crediti indicato nell'allegato B** al presente bando e **abbia sottoscritto l'impegno di riscossione**, recandosi personalmente allo sportello EDiSU (Pavia, via Calatafimi 11). Per gli studenti frequentanti un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione la seconda rata verrà erogata alla verifica della regolare iscrizione al secondo anno di corso.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi universitari (ad eccezione degli studenti dei corsi di Dottorato e di Specializzazione) **se entro il 30 novembre 2018 non abbiano conseguito almeno 30 crediti**, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti deve essere restituito. A tale scopo potranno essere stipulati accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

b) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:

Il pagamento della borsa è effettuato in due rate:

- la **prima rata della borsa di studio verrà erogata in servizi** (accesso gratuito alle mense dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e posto letto gratuito, qualora lo studente risulti vincitore di posto alloggio nei collegi EDiSU, in qualità di studente “fuori sede”). L'erogazione della prima rata deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.
- la **seconda rata, corrispondente alla somma in denaro della borsa di studio**, verrà erogata non appena lo studente assegnatario si recherà allo **sportello EDiSU di Via Calatafimi 11**, munito di copia di un documento d'identità, **per la sottoscrizione dell'impegno di riscossione.**

c) L'integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dal presente bando previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali dell'Università di Pavia, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

mobilità.



AVVERTENZA PER TUTTI GLI STUDENTI ASSEGNATARI DI BORSA DI STUDIO

Per il pagamento della borsa di studio è necessario che lo studente beneficiario si rechi allo sportello EDiSU di Via Calatafimi 11, munito di copia di un documento d'identità in corso di validità, per sottoscrivere una specifica dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPCM 445/200, (*identificata dall'Ente come "impegno di riscossione"*) tramite la quale provvederà a:

- attestare la validità dei dati forniti all'atto della presentazione della domanda on line;
- dichiarare di non essere percettore di altre borse di studio incompatibili con quella rilasciata da EDiSU;
- confermare o variare il proprio codice IBAN.

10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall'EDiSU o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9 aprile 2001, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti o a tariffa ridotta in collegi, residenze o convitti non gestiti dall'EDiSU: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La Borsa di Studio è invece compatibile con :

- le borse di studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza;
- le borse di mobilità inter-regionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755
- le attività di tutorato finanziate con fondi del MIUR di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 198.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora:

- 1) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'EDiSU o verso l'Ateneo;
- 2) lo studente non presenti all'EDiSU nei tempi che saranno indicati, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- 3) lo studente non provveda a riscuotere entro il 31 dicembre 2018 l'importo della borsa di studio assegnata, perdendo pertanto la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conservando i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio (quota servizi ed esonero dai contributi universitari);
- 4) EDiSU accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tali da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti;



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

- 5) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2017/2018;
La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
- 6) lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2017/2018, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
- 7) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato o scuola di specializzazione non consegua entro il 30 novembre 2018 il requisito di merito minimo previsto dal presente bando.

La decadenza e la revoca dell'idoneità comporteranno l'obbligo della restituzione del beneficio eventualmente già riscosso e del valore dei servizi già fruiti, oltre al pagamento della sanzione nei casi in cui la stessa sia dovuta, nonché il versamento delle tasse / contributi universitari nell'importo stabilito per la fascia di reddito di effettiva appartenenza.

11. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico la domanda di borsa di studio presentata all'EDiSU, verrà dallo stesso, **su richiesta scritta dell'interessato**, trasmessa all'Ente /Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato eventualmente già riconosciuto dall'EDiSU (dovrà perciò restituire le eventuali rate rimosse). Mantiene il diritto al beneficio lo studente iscritto al primo anno dei corsi universitari che abbia già maturato in corso dell'anno accademico il requisito di merito previsto dal bando.

Lo studente che si sia trasferito da altra Università all'Università di Pavia dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 2017, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE **(D.P.R. 445/2000, art. 71)**

L'EDiSU, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare l'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, l'art. 10 del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, l'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico /Persone Fisiche, Dichiarazione IVA, etc.).

L'EDiSU, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, dell'art. 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente all'Ufficio Benefici Economici dell'EDiSU.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

13. CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITÀ ACCERTATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E/O DI MERITO

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere riguardanti autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso nonché a tariffa agevolata saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall'art. 10 del D.Lgs.68/2012, ossia il pagamento di un importo triplo rispetto a quello percepito o al valore dei servizi indebitamente fruiti;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato o fruito a minor costo e quanto spettante.

Lo studente inoltre perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

E' fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

14. FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo per la giurisdizione amministrativa sarà quello di Milano mentre per la giurisdizione ordinaria sarà quello di Pavia.

**15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni)**

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b) sono raccolti dall'EDiSU ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge;
- c) possono essere scambiati tra Enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all'EDiSU per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; può inoltre chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 D.L. 196/2003).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, così come gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni saranno ritenuti validi e avranno effetto sulla graduatoria definitiva se intervenuti e comunicati ad EDiSU entro il 15 novembre 2017.

L'EDiSU è il titolare del trattamento dei dati.

16. NOTIZIE DI NATURA FISCALE

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 276) e successive modificazioni e come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministro delle Finanze.

La borsa di studio è considerato “reddito” (entrata) ai fini della nuova normativa sull'ISEE. A tal fine EDiSU provvederà ad inviare ai beneficiari della borsa di studio 2017/2018 una CU (Certificazione Unica) in cui risulterà il beneficio percepito nell'anno 2017. Tale CU dovrà essere presentata ai fini di un futuro rilascio dell'Attestazione ISEE.

17. INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO

Ulteriori informazioni possono essere richieste accedendo a LINEA DIRETTA con EDiSU (Servizi on line allo Studente), banner presente nel sito www.edisu.pv.it

- **“accesso con credenziali Ateneo”**: se l'interessato è uno studente dell'Università degli Studi di Pavia in possesso di credenziali inviate nella casella di posta elettronica dopo l'avvenuta immatricolazione.
- **“accesso con credenziali EDiSU”**: se l'interessato non è in possesso di credenziali dell'Ateneo.

Il servizio “Linea Diretta” è accessibile anche dall'area riservata dello studente in “Servizi on line allo Studente” di EDiSU Pavia.



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Oppure rivolgersi direttamente a:

Ufficio Benefici Economici dell'EDiSU
via Calatafimi 11, 27100 Pavia – c.p. 225
tel. 0382 3050205 – 0382 3050206

Gli uffici sono aperti al pubblico dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 da lunedì a giovedì.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Nora, Responsabile dell'Ufficio Benefici Economici – EDiSU Pavia.

Le comunicazioni ufficiali da parte di EDiSU Pavia avverranno tramite Linea Diretta (www.edisu.pv.it, Servizi on line allo Studente / Linea Diretta) o per email utilizzando l'indirizzo indicato in fase di accreditamento e l'indirizzo email d'ateneo (.....@universitadipavia.it). Lo studente è pertanto tenuto a comunicare per tempo eventuali variazioni di indirizzo e a controllare periodicamente l'email (inclusa l'eventuale cartella spam / messaggi secondari).

Pavia, luglio 2017

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Benazzo